

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA S.P.A. CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALLA STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO DI AVVISI BONARI IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLA REGIONE PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DENOMINATO "SDAPA – SERVIZI POSTALI" – ID SIGEF 2675

AVVISO N.1

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

**LOTTO 1 – CIG B75F833FCA
LOTTO 2 – CIG B75F8340A2**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista la decisione di contrarre n. **108** del **19.6.2025** assunta al prot. n. **1192** con la quale è stata autorizzata l'indizione procedura aperta indetta mediante SDAPA di Consip S.p.A. in nome e per conto di Regione Puglia per la stipula di un contratto quadro pluriennale avente ad oggetto l'affidamento dei servizi a monte e valle con stampa e imbustamento (lotto n.1) e successivo recapito (lotto n.2) degli avvisi bonari in relazione alla gestione della tassa automobilistica tramite il portale acquistinretepa.it

RISCONTRA

gli operatori economici che hanno avanzato le proprie istanze di chiarimento nell'ambito della procedura **AS_ 5455324** entro i termini temporali ivi previsti e

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi – anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.

Richiesta n.1:

Egr. Stazione Appaltante,

con riferimento alla definizione della base d'asta del servizio del lotto 2, stimata sulla base dei prezzi della posta massiva omologata del servizio universale (cfr art. 6.2 del Progetto del Servizio, pag. 19), si evidenzia che i prezzi utilizzati per la definizione della base d'asta sono nettamente inferiori ai prezzi vigenti della posta massiva, pari a € 0,34 per AM (€ 0,31 utilizzato per la definizione della base d'asta), € 0,52 per CP (€ 0,47 per la definizione della base d'asta) e € 0,65 per EU (€ 0,59 per la definizione della base d'asta).

Si chiede pertanto di rettificare il prezzo unitario a base d'asta o di chiarire la modalità di definizione dei prezzi a base d'asta.

Chiarimento n.1:

Spett.le Operatore,

le modalità di calcolo e quantificazione della base d'asta sono rinvenibili in sede di relazione tecnica allegata al progetto tecnico di servizio.

Il riferimento dei prezzi ordinari del FSU è stato assunto come parametro di partenza ma debitamente calibrati tenendo in considerazione i fattori microeconomici riportati nella relazione stessa (contratto pluriennale, quantitativi, SLA attesi non direttamente confrontabili con quelli del FSU e altri aspetti riportati in relazione).

L'oggetto dell'appalto in parola non prevede inoltre l'adesione al 100% al FSU ma lascia agli operatori di mercato la possibilità di ricorrere alla propria rete oltre che, ove necessario, al FSU. Tanto motiva, oltre a quanto sopra, le modalità di calcolo della base d'asta.

Richiesta n.2:

Si chiede a Codesto Spettabile Ente conferma circa la titolarità del trattamento dei dati personali di XXXXXXXX con riferimento alle operazioni di trattamento necessarie ai fini dell'esecuzione del servizio di recapito postale e dei servizi ad esso direttamente connessi.

Si offre, pertanto, di seguito, a Codesto Spettabile Ente una breve ricostruzione giuridica e tecnica in materia di trattamento dei dati personali, che giustifica l'assunzione della Titolarità del trattamento da parte di XXX nell'esercizio dei servizi di recapito e dei servizi ad esso direttamente connessi di cui al dlgs 261/99 nonché della relativa normativa di secondo livello che non consente di sostenere una Responsabilità di XXX ex art.28 del GDPR.

Quello postale è un mercato regolamentato e sottoposto ad una stringente normativa che disciplina tutte le fasi del servizio dalla raccolta alla distribuzione (dlgs 261/99).

Particolari obblighi sono posti a carico dell'operatore designato, ossia l'operatore incaricato dallo Stato alla fornitura del servizio universale.

Tali obblighi sono estremamente dettagliati, non soltanto dalla legge di primo livello ma anche dalle delibere dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni- AGCOM - che ha il compito di sorvegliare tutto il mercato e rilasciare una normativa secondaria.

Le norme a presidio dei servizi postali sono tese a porre:

- condizioni che regolano la fornitura di servizi postali;*
- standard minimi per il servizio postale universale, in particolare*
- la definizione di standard di qualità in relazione ai tempi di consegna;*

- *il rispetto dei principi tariffari (orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza) e trasparenza dei conti per il servizio postale universale.*

Sotto altro profilo, si consideri altresì che le Direttive europee di riferimento (da ultima la Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari) oltre alla normativa nazionale (dlgs. 261/99 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) definiscono quelli postali in generale come "Servizi di interesse economico generale".

I servizi postali, intesi in modo comprensivo, svolgono pertanto un ruolo fondamentale che contribuisce agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione e sono tesi a promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche (Considerando 5 e 6 della citata Direttiva 2008/6/CE nella versione del testo consolidato).

Da tali premesse si potrebbe addirittura configurare l'individuazione delle finalità del trattamento dei dati personali sottostanti alla fornitura come stabilite dalla stessa legge, in concomitanza con il fornitore di servizio.

Volendo analizzare nelle fattispecie fattuali le posizioni dei contraenti e le modalità concrete di trattamento dei dati personali, le finalità del trattamento di un servizio postale sono definite in concreto dal fornitore, mentre il Committente si limita, si ritiene, a persegui proprie finalità ultronee ed estranee al servizio postale in sé (i.e. l'apertura di un procedimento per la tutela dei diritti nei servizi di notificazione di atti giudiziari, la richiesta di soddisfazione di un credito o altro).

Questo aspetto, peraltro, si rispecchia nell'estraneità dell'operatore postale rispetto al contenuto delle missive in merito al quale rimane esente da qualsiasi responsabilità.

In ordine alla definizione delle modalità di svolgimento delle attività afferenti ai servizi postali, per i quali è prevista un'autorizzazione o una licenza che richiede per legge uno specifico expertise multi-annuale, sembra congruo che esse siano definite, anche per gli aspetti accennati, direttamente dall'operatore postale.

Pertanto, pur essendo in presenza di trattamenti sui medesimi dati personali (nome, cognome e indirizzo dei destinatari), le finalità delle controparti rimangono perfettamente distinte: per il committente la necessità di raggiungere un autonomo obiettivo per mezzo di una comunicazione, nella fattispecie di natura postale, la garanzia di un servizio postale di qualità, efficiente ed accessibile l'operatore postale.

D'altra parte, si consideri che dalla Titolarità del trattamento discendono una serie di obblighi. Si fa particolarmente riferimento agli obblighi di vigilanza e controllo oltre a quelli di istruzione nei confronti del proprio Responsabile.

Tuttavia, si ritiene che per soddisfare un tale obbligo sia necessario che il Titolare conosca nei dettagli il processo di cui si compone quello logistico postale, ciò al fine di compiere una valutazione sui "rischi del trattamento" e definire le più adeguate misure di sicurezza.

Quanto sopra rappresentato sostiene la circostanza che l'operatore postale, in relazione agli obblighi connessi al servizio postale di recapito, non può essere qualificato Responsabile del trattamento, essendo vincolato, nel trattamento dei dati personali afferenti ai mittenti e destinatari della corrispondenza (come definita dal decreto 261/99), ad un regime giuridico di

fonte legislativa che si sottrae ad eventuali determinazioni che su altra base giuridica (contrattuale o di fatto) possano far ritenere di dover ricondurre il trattamento a diverso Titolare il governo del trattamento dei dati in questione.

Detta conclusione è conforme, oltre che al GDPR, all'analisi delle definizioni di Titolare e Responsabile del trattamento ed alle categorie di situazioni esposte nel parere 1/2010 WP 169 del Gruppo di Lavoro art.29 per la protezione dei dati e del provvedimento del 29 aprile 2009 del Garante per la protezione dei dati personali ed in modo maggiormente compiuto nelle più recenti Linee Guida sui concetti di Titolare e Responsabile del 7 luglio 2020 dell'EDPB che confermerebbero, nella sostanza, la Titolarità di XXX nel trattamento dei dati personali di mittenti e destinatari.

A conferma di tale interpretazione sistematica è la determinazione di XXX ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati ex art.28 del Regolamento UE 2016/679 nell'offerta di servizi che presuppongono un accesso al contenuto della corrispondenza, come ad es. nell'esecuzione dei servizi di stampa ed imbustamento.

Chiarimento n.2:

Le previsioni inerenti alle tematiche del trattamento dati ex GDPR poste negli schemi di contratto quadro allegati agli atti di gara sono da intendersi come riferite e circoscritte, in ambito oggettivo, al solo trattamento dei dati personali che si renda necessario al corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali affidate, limitatamente ai dati a cui l'appaltatore ha chiaramente accesso per lo svolgimento del servizio aggiudicato. Laddove, però, insorgano previsioni legislative e giuridiche che impongano, ad esempio, al Recapitista di non poter assurgere a Responsabile del trattamento dei dati, pare evidente che il contratto quadro non potrà prevedere una clausola di tale tenore e, quindi, la risposta al quesito è affermativa ovvero in sede di stipula del contratto quadro si provvederà a integrare le previsioni in tema di trattamento dati rendendole aderenti al quadro regolatorio citato in sede di istanza di chiarimenti.

Richiesta n.3:

Al punto 5.2-LA CONSEGNA DEGLI AVVISI BONARI del documento PROGETTO DEL SERVIZIO è indicato che la consegna presso la sede territoriale scelta dal recapitista (che deve essere obbligatoriamente situata all'interno del territorio della Regione Puglia) della corrispondenza allestita è a carico dell'aggiudicatario del Lotto 1; considerando tale attività onerosa e, quindi, impattante sul conto economico dell'operatore aggiudicatario del lotto relativo ai Servizi di Stampa e Imbustamento, ai fini di una corretta e consapevole valutazione dei costi da sostenere, si chiede di conoscere la frequenza temporale di emissione dei flussi di stampa e la consistenza media in numero plichi prodotti.

Al punto 4.1-CARATTERISTICHE DELL'AVVISO BONARIO del documento PROGETTO DEL SERVIZIO la composizione dell'avviso viene valorizzata in n.2 fogli formato A4, sul primo dei quali sono riportati, rispettivamente, sulla 1a facciata tutti i dati identificativi dell'atto e sulla 2a le informazioni riguardanti il pagamento con la procedura PagoPA. Sulla 1a facciata del 2° foglio, invece, è riprodotta l'informativa privacy; la 2a facciata non contiene dati stampati. Tuttavia, nell'allegato fac-simile di avviso bonario (PRO01.1_Allegato 1), nella

*2a facciata del 1° foglio si legge: "Nel caso in cui, invece, ritenga corrette le verifiche da noi effettuate, si invita a pagare nel termine di 60 giorni esclusivamente attraverso i canali del sistema nazionale dei pagamenti "pagoPA", indicati **nell'allegato AVVISO DI PAGAMENTO.**"; inoltre, contrariamente a quanto riportato nel punto sopra indicato, dal modello fac-simile non si rileva la presenza di dati, quali QRcode, IUV, codice interbancario CBILL, indispensabili per il pagamento attraverso procedura PagoPA, per cui la circostanza lascerebbe intendere la presenza di un ulteriore foglio rappresentato dal tipico modello di pagamento PagoPA. Si chiedono chiarimenti in tal senso.*

Chiarimento n.3:

Con riferimento al primo quesito: come riportato in sede di progetto tecnico, è previsto ordinariamente un flusso unico per annualità per un totale di circa 1 milione di avvisi bonari/anno.

Con riferimento al secondo quesito: per una compiuta valutazione della tipologia di stampa da effettuare ci si riferisca al modello di esempio allegato al progetto che rispecchia fedelmente quanto verrà richiesto in fase di contratto.

Richiesta n.4:

Spett.le Stazione Appaltante,

in riferimento alla procedura di gara in oggetto, e in particolare al Lotto 2, si chiede cortesemente di chiarire se, tra i requisiti obbligatori per la partecipazione o per l'esecuzione del servizio, sia previsto l'obbligo di disporre almeno di un punto di accettazione fisico/corner situato nella Regione Puglia, migliorabile in offerta tecnica come indicato nel punto C.1.6.

Si chiede inoltre conferma che per il Lotto 1 non vi è alcun requisito di cui sopra.

Infine, con riferimento sempre al Lotto 1, si chiede di specificare il formato dei file che verranno trasmessi all'aggiudicatario per l'erogazione del servizio, indicando se si tratterà di formati PDF o di altra tipologia.

Chiarimento n.4:

In riferimento al primo quesito i requisiti di partecipazione sono tutti elencati in sede di Capitolato d'onori di Appalto Specifico. In relazione ai requisiti di esecuzione, si conferma che deve essere garantito almeno 1 punto di conferimento fisico entro la regione Puglia, parametro migliorabile in sede di offerta tecnica come correttamente indicato.

In merito al quesito n.2, si conferma: l'aggiudicatario del Lotto n.1 è tenuto a consegnare presso la sede/le sedi del recapitista (che saranno sempre comunque entro Regione Puglia). Infine, il formato del file sarà pdf/a o, alternativamente, editabile aperto tipo "docx" o "txt" o "doc".

Richiesta n.5:

Spett.le Stazione Appaltante

Con la presente si chiede relativamente alla procedura in oggetto e precisamente al lotto 1:

- Di conoscere la stima in percentuale dei ritorni postali;*

- *In Relazione all' archivio cartaceo che si verrà a costituire si chiede di specificare per quanti anni dovrà essere mantenuto e gestito.*

Restiamo in Attesa di cortese e gradito riscontro in merito

Chiarimento n.5:

Con riferimento alla prima domanda posta emerge che, mediamente, il quantitativo di cd. ritorni postali può attestarsi a valori prossimi al 25/30%.

Con riferimento alla seconda domanda posta, come emerge dalle previsioni del capitolato tecnico di appalto, il consolidatore dovrà disporre di locali utili alla conservazione dei resi fisici degli inesitati per poterne consentire la conservazione e la verifica a cura della Regione fino al 12' mese successivo l'ultimo ritorno.

Richiesta n.6:

Considerata la complessità della procedura in oggetto, si chiede un ragionevole differimento dei termini per la presentazione delle offerte (per entrambi i lotti).

Nel ringraziare anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

Chiarimento n.6:

Spett.le operatore

all'attualità non sussistono elementi oggettivi che determinino la possibilità di accogliere la richiesta fatta.

La procedura, tra l'altro, segue medesima iniziativa pubblicata lo scorso maggio (poi revocata, tra l'altro, per adeguamento della base d'asta) di cui Codesto Operatore ha, tra l'altro, certamente avuto modo di poter già assumere le specifiche informazioni oltre che effettuare le valutazioni di merito.

Richiesta n.7:

Buonasera,

si rileva che, apparentemente, nella documentazione fornita da codesto Spettabile Ente, non risultano indicati gli SLA riferiti all'attività di stampa e imbustamento.

Al contempo, il criterio premiale C.1.2 ne prevede la "riduzione" a far data dal VVS. Si chiede cortesemente di chiarire il parametro a partire dal quale sia possibile valutare le opzioni di riduzione.

Chiarimento n.7:

La definizione dello SLA richiesto (requisito integrativo e migliorativo della fase esecutiva contrattuale) sarà conseguente alla offerta stessa fatta dal concorrente 9n sede di compilazione dell'offerta tecnica.

Il valore "oltre 48 ore" non congloberà alcun punteggio.

Il valore "48 ore" congloba 3 punti.

Il valore "24 ore" congloba 6 punti.

Richiesta n.8:

Spett.le Aci

si sottopongono i seguenti quesiti:

Quesito 1 – Occupazione femminile (art. 1, c. 4, Allegato II.3 D.lgs. 36/2023)

Con riferimento all'articolo 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al D.lgs. 36/2023, si segnala che la norma prevede che, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto sia destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Nel Capitolato d'Oneri, tuttavia, viene indicata una quota inferiore, pari al 10% per l'occupazione femminile, senza che vi sia allegata motivazione specifica e adeguata a sostegno della deroga al minimo normativo. Si chiede conferma se detta percentuale debba intendersi effettivamente pari al 10% e, in caso affermativo, quali siano le ragioni tecniche o giuridiche che giustificano tale deroga rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Quesito 2 – Clausola sociale ex art. 57 D.lgs. 36/2023

Nel Capitolato d'Oneri è presente una clausola sociale ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, a tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato. Si chiede conferma che detta clausola non sia frutto di refuso e che vi sia effettiva intenzione della Stazione Appaltante di applicarla.

In caso di risposta affermativa, si richiede che venga fornita, in allegato, la tabella del personale attualmente impiegato nel servizio, comprensiva di ruoli, livelli contrattuali, anzianità e sedi di servizio, al fine di consentire una corretta valutazione degli obblighi assunzionali e degli oneri connessi.

Quesito 3 – Clausola per l'inserimento di persone svantaggiate o molto svantaggiate

Si rileva che nel Capitolato è altresì prevista una ulteriore clausola sociale relativa all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate, non espressamente prevista dall'art. 1 dell'Allegato II.3 al D.lgs. 36/2023.

Si chiede di chiarire se tale clausola debba intendersi come riferita:
a) al personale del gestore uscente, in presenza di specifiche condizioni di svantaggio; oppure

b) a un ulteriore impegno a carico del concorrente aggiudicatario, anche qualora esso non sia qualificabile come cooperativa sociale di cui alla legge 381/1991, o ente rientrante nel perimetro del decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017. In tale secondo caso, si chiede quale percentuale di personale svantaggiato si intenda richiedere, e con quali modalità e tempi di inserimento, anche in relazione agli obblighi generali in materia di inclusione sociale.

Chiarimento n.8:

In riferimento al primo quesito si conferma che la percentuale del 10% riportata in Capitolato d'oneri è da intendersi come refuso e va invece intesa quella del 30%, giuste indicazioni da cui al citato art.1, c.4 dell'All.II.3 al Codice.

Con riguardo al secondo quesito, pur avendo il Capitolato d'oneri riportato il riferimento all'art.57 c.1 lett. a) del Codice, in sede di Progetto tecnico non è stata segnalata la presenza di "personale uscente" e, pertanto, nel caso specifico non opera in concreto la citata clausola.

In ultimo, con riferimento alla terza domanda, la clausola si configura come un ulteriore impegno a carico dell'aggiudicatario e non si riferisce al personale del gestore uscente. Il testo del Capitolato impegna il concorrente "ad assumere entro il termine dell'ultimo contratto di fornitura una quota, pari ad almeno il 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto". Tale obbligo si applica a prescindere dal fatto che l'aggiudicatario sia qualificabile come cooperativa sociale, in quanto la definizione di "persone svantaggiate o molto svantaggiate" a cui fare riferimento è quella contenuta nell'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017". La percentuale richiesta è "pari ad almeno il 10% delle assunzioni necessarie" e il termine per l'adempimento è fissato "entro il termine dell'ultimo contratto di fornitura".

Richiesta n.9:

Spett.le S.A.,

richiediamo i seguenti chiarimenti:

All'art 5.1 Tempistiche di erogazione del Capitolato si legge: "Il tetto massimo stimato annuale è pari a circa 1 milione di unità da postalizzare con invio massivo concentrato ordinariamente in massimo due flussi annui secondo le tempistiche definite dalla Regione Puglia. I suddetti tempi di invio flussi potrebbero subire variazioni a seguito di eventi eccezionali e non prevedibili: in tal caso sarà cura di Regione Puglia indicare le nuove tempistiche di invio."

Se ben interpretiamo il seguente articolo il milione di unità annue da postalizzare può essere erogato in unico flusso o massimo due flussi.

Si chiede la possibilità di prevedere l'erogazione dei flussi in più lotti annui rispetto al massimo di due riportato nell'articolo.

Si chiede di conoscere con quale anticipo verrà informato il recapitista aggiudicatario dell'arrivo del flusso.

Si chiede conferma che sia possibile ricevere con anticipo lo smistamento dei pezzi del flusso per CAP/località.

Si chiede di conoscere con anticipo in quali mesi sono pianificati i lotti.

Chiarimento n.9:

Si conferma che i flussi di invio saranno ordinariamente uno o massimo due all'anno e che non è contemplato l'invio ulteriormente frazionato (in più lotti) di detti invii.

Il recapitista sarà preavvisato dell'arrivo dei flussi da spedire con un preavviso congruo e sarà comunque messo in conoscenza dell'imminente avvio dell'attività sin dall'attivazione del servizio di stampa e imbustamento a cura dell'aggiudicatario del Lotto n.1

Si conferma che il recapitista, nel ricevere i pezzi dei flussi, avrà modo di dedurre i CAP di competenza.

Il periodo dell'anno, ordinariamente, entro cui la Regione attiva il processo di elaborazione ed invio flussi è in primavera/estate, salvo diversa determinazione che resta in capo alla Regione stessa.

Richiesta n.10:

Spett.le Stazione Appaltante,

si inviano di seguito nr. 13 richieste di chiarimento:

1. Con riferimento alla tempistica di attivazione del servizio a valle dell'aggiudicazione della gara, si chiede se sia possibile prevedere una fase di set up del servizio nel quale programmare con la Stazione Appaltante un timing di attivazione dei servizi richiesti che tenga conto delle attività tecniche necessarie ad una corretta attivazione dei servizi (es. omologazione degli invii, programmazione delle spedizioni), senza incorrere in penale.

2. Con riferimento a quanto riportato all'art. 5.3 Monitoraggio del Servizio – A. PERCORSO LOGICO 2. nel documento "PRO03.0_CAPITOLATO TECNICO", si chiede conferma che possa essere considerata congrua, in luogo di quanto previsto, un'attività di restituzione dei resi al Consolidatore, senza la dematerializzazione della busta, fermo restando la rendicontazione degli esiti che, in maniera tempestiva fornisce l'informazione dell'esito di consegna e dell'eventuale motivazione di mancato recapito.

3. Con riferimento a quanto riportato all'art. 5.3 Monitoraggio del Servizio – A. DATI DI RENDICONTAZIONE. nel documento "PRO03.0_CAPITOLATO TECNICO", si chiede se le informazioni richieste sono solo a titolo esemplificativo e che, pertanto, i dati di rendicontazione saranno oggetto di accordo tra le parti in una fase post aggiudicazione (questo in quanto alcune informazioni saranno fornite dall'attività del Consolidatore come ad es. Rif.Flusso; Posizione_Cartaceo; Nome_File_Spedito).

4. Si chiede conferma che gli invii saranno allestiti secondo le indicazioni fornite dal Recapitista.

5. Si chiede conferma che l'indicazione relativa alle anomalie delle spedizioni dovrà essere fornita direttamente sulla distinta di accettazione, che riporterà eventuali incongruenze o anomalie del lotto.

6. Dal momento che le spedizioni riguardano invii di posta ordinaria e non registrata, si chiede conferma che le previsioni relative alla reportistica della corrispondenza smarrita, rubata o danneggiata siano da ritenersi un refuso. Si precisa che il monitoraggio dell'invio lungo tutta la filiera logistica è previsto esclusivamente per la posta registrata, mentre per la posta ordinaria il mercato postale prevede esclusivamente una rendicontazione dell'esito di consegna (c.d. data e ora certa). Si evidenzia inoltre che tali invii vengono recapitati in cassetta di impostazione, pertanto possono essere soggetti a furto e smarrimento anche successivamente all'attività di recapito.

7. Si chiede conferma che l'applicazione delle penali avverrà su base mensile e si chiede se sia possibile prevedere una franchigia del 2% rispetto ai livelli di servizio richiesti.

8. Si chiede di confermare che l'aggiudicatario potrà fatturare gli invii accettati ed avviati all'attività di recapito, fermo restando che l'aggiudicatario dovrà fornire, tramite rendicontazione, un esito di recapito (positivo o negativo), in coerenza con quanto indicato nel capitolato di gara.

9. Si chiede conferma che il recapitista sarà posto nelle condizioni di sollevare controdeduzioni in un termine di 7 giorni lavorativi, come indicato nello schema di contratto.

10. Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art. 15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare entro 60 giorni sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

11. Considerando che, in base all'art. 5, comma 51 del D.L. n.953/1982 e l'art. 2 del D.L. 6 gennaio 1986 n. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986 n. 60), in materia di tassa automobilistica, non vige alcun termine di decadenza né per l'iscrizione a ruolo né per la notifica della cartella di pagamento e che sul punto non è applicabile neppure quello di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 (vedasi Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, n. 580 e la consolidata giurisprudenza di legittimità), si chiede conferma che il "maggior danno" ciato nella documentazione di gara non può essere ricondotto e non corrisponde al valore del tributo, il cui incasso non è condizionato dall'esito dell'avviso bonario di pagamento.

12. Si chiede conferma che il tracciato relativo alle distinte di postalizzazione e di rendicontazione degli esiti sarà fornito dal recapitista a seguito dell'aggiudicazione della commessa e sarà onere del consolidatore recepire le indicazioni fornite dall'aggiudicatario del lotto di recapito.

13. Con riferimento a quanto previsto nella Documentazione di Gara per il Lotto 2, si chiede se possa considerarsi congrua la possibilità di fornire reportistiche distinte così strutturate:

- Reportistica giornaliera corrispondente alla distinta di accettazione predisposta dalla Stazione Appaltante e timbrata dall'aggiudicatario,
- Reportistica mensile di pre-fatturazione in cui sono riportati i volumi, le fasce di peso e i costi relativi a livello totale
- Reportistica fruibile tramite Portale in merito allo stato di consegna dei singoli invii (comprese motivazioni di mancato recapito), al quale la Stazione Appaltante possa accedere attraverso opportuna profilazione, con possibilità di personalizzazione attraverso l'uso di campi "spare" compilati nella distinta di spedizione.

Chiarimento n.10:

Spett.le Operatore

di seguito le risposte ai quesiti posti.

1. Tempistica di attivazione e fase di set-up

Il Capitolato Tecnico prevede che il servizio di postalizzazione debba essere pienamente operativo entro 45 giorni lavorativi dalla data di avvio del servizio. Tale avvio sarà certificato tramite un verbale sottoscritto da entrambe le parti. Questo periodo può essere considerato come una fase di set-up per la programmazione e l'attivazione dei servizi.

2. Restituzione dei resi

Il documento "PRO03.0_CAPITOLATO TECNICO" specifica che per i mancati recapiti è prevista la digitalizzazione dell'originale inviato e la rendicontazione del motivo di mancato recapito. Non viene menzionata esplicitamente la dematerializzazione della busta, ma si richiede al consolidatore di mettere a disposizione un locale per la conservazione degli avvisi inesitati.

3. Dati di rendicontazione

Si conferma che l'elenco dei dati di rendicontazione riportato nel Capitolato Tecnico è a titolo esemplificativo e non esaustivo. La struttura dei dati di rendicontazione potrà quindi essere oggetto di accordo tra le parti in fase post-aggiudicazione.

4. Allestimento degli invii

I documenti di gara confermano che gli invii dovranno essere allestiti secondo le indicazioni fornite dal Recapitista (aggiudicatario del Lotto 2).

5. Segnalazione anomalie delle spedizioni

Si conferma che le eventuali anomalie riscontrate durante la presa in carico degli invii da parte del recapitista dovranno essere riportate direttamente sulla distinta di accettazione.

6. Corrispondenza smarrita, rubata o danneggiata

Anche se si tratta di posta ordinaria, il Capitolato Tecnico richiede esplicitamente che il recapitista fornisca uno specifico flusso di dati per la gestione della corrispondenza smarrita, deteriorata, manomessa o rubata. Pertanto, non si tratta di un refuso. Chiaramente tale flusso dati andrà redatto ed alimentato tenendo in considerazione che non si tratta di posta raccomandata e, pertanto, con i limiti alla completa tracciabilità che tanto comporta.

7. Applicazione delle penali e franchigia

I documenti di gara specificano che in caso di ritardo nella consegna è prevista una penale pari all'1,5 per mille del valore del contratto quadro per ogni giorno di ritardo. È prevista una tolleranza massima dell'1% sul totale dei plichi da recapitare entro 8 giorni lavorativi. Non si fa menzione di un'applicazione delle penali su base mensile né di una franchigia del 2% che pertanto non è da ritenersi accettabile.

8. Fatturazione degli invii

La fatturazione è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione nominato dalla Regione Puglia. A seguito di tale verifica, verrà rilasciato un Certificato di Regolare Esecuzione che autorizzerà l'emissione della fattura. Pertanto, la fatturazione avviene dopo la verifica del servizio, che include l'esito del recapito, giuste previsioni di cui al Codice dei Contratti e dei suoi allegati.

9. Termine per le controdeduzioni

Si conferma che, come indicato nello schema di contratto, l'aggiudicatario avrà 7 giorni lavorativi di tempo per presentare le proprie controdeduzioni a seguito di una contestazione di inadempienza.

10. Recupero delle penali

Lo schema di contratto prevede che l'importo delle penali maturate verrà detratto direttamente dai corrispettivi dovuti all'aggiudicatario o tramite escussione della cauzione definitiva. Non si fa riferimento all'emissione di note di debito o alla compensazione sul primo pagamento utile.

11. "Maggior danno" e valore del tributo

I documenti di gara non forniscono una definizione specifica di "maggior danno" pertanto questo non è direttamente corrispondente al valore dell'imposta. Lo schema di contratto menziona la possibilità per la Stazione Appaltante di agire per il ristoro del maggior danno subito, ma senza dettagliarne la quantificazione, riservandosi quindi altre fattispecie di "maggior danno" non chiaramente corrispondenti all'imposta di bollo in sè.

12. Tracciato per distinte e rendicontazione

I documenti di gara indicano che il consolidatore (aggiudicatario Lotto 1) dovrà recepire le indicazioni fornite dal recapitista (aggiudicatario Lotto 2) per quanto riguarda la

normalizzazione degli indirizzi e l'allestimento degli invii, inclusi gli elementi per la tracciatura come QR code o Data Matrix. Questo suggerisce che il tracciato per le distinte di postalizzazione e la rendicontazione degli esiti sarà definito dal recapitista.

13. Struttura della reportistica per il Lotto 2

La struttura di reportistica proposta sembra essere in linea con quanto richiesto. In particolare:

- * La reportistica giornaliera tramite distinta di accettazione è già prevista.
 - * La reportistica tramite portale web per il monitoraggio dello stato di consegna è un requisito esplicito.
 - * Sebbene una reportistica mensile di pre-fatturazione non sia specificatamente menzionata, la documentazione di gara richiede report e flussi di dati che possono essere strutturati per questo scopo.
-

Richiesta n.11:

Spett.le Stazione Appaltante,

si invia di seguito un'ulteriore richiesta di chiarimento:

con riferimento alla penale prevista all'art. 11 PENALI nel documento "PROGETTO DEL SERVIZIO SDAPA PUGLIA_PROT 777.25", si chiede conferma che la penale pari all'1,5 per mille si deve intendere relativa ai soli ritardi nella consegna degli invii, calcolata con riferimento al valore del lotto di spedizione e al numero medio di giorni di ritardo rilevato nel mese oggetto di analisi. In caso contrario, un solo invio consegnato con 10 giorni di ritardo genererebbe una penale sproporzionata (ad esempio nel caso di un lotto del valore di 200.000€, un singolo invio consegnato con 10 giorni di ritardo genera una penale di € 3.000, ovvero pari al corrispettivo riconosciuto per la regolare consegna di 6.818 invii).

Chiarimento n.11:

Pertanto, sebbene la formula di calcolo della penale possa apparire severa se applicata a un singolo invio, il sistema nel suo complesso è strutturato per penalizzare scostamenti significativi e continuativi rispetto agli obiettivi di servizio concordati, prevedendo una soglia di tolleranza per ritardi occasionali o di lieve entità.

In sintesi:

- * La penale si attiva solo se non vengono rispettati gli SLA di consegna.
- * È prevista una franchigia dell'1% sul totale mensile degli invii, al di sotto della quale la penale per il ritardo non viene applicata.
- * La base di calcolo della penale rimane il valore del contratto quadro, ma la sua applicazione è subordinata al superamento della soglia di tolleranza definita dagli SLA.

Questo meccanismo mitiga il rischio di incorrere in sanzioni sproporzionate per ritardi isolati, focalizzando l'attenzione sul mantenimento di un'elevata performance complessiva del servizio di recapito.

Richiesta n.12:

Spett.le Stazione Appaltante,

si inviano di seguito ulteriori 3 quesiti:

1) Con riferimento alla risposta al quesito sulle penali si fa notare che gli SLA di recapito riportati sono diversi rispetto a quelli indicati all'art. 5.2 lettera f nel Capitolato Tecnico, si chiede pertanto di confermare gli SLA di recapito della documentazione di gara.

2) Si chiede conferma della franchigia pari al 1% (uno per cento) anche per il servizio di rendicontazione degli esiti, in quanto il relativo processo di erogazione potrebbe essere compromesso da fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione.

3) In conformità con l'art. 11 delle linee guida ANAC/AGCOM per l'affidamento degli appalti dei servizi postali, con particolare riguardo ai primi due commi dello stesso, relativamente alla penale prevista in caso di ritardo nel recapito, si chiede di indicare il numero massimo di giorni oltre il quale la penale non troverà più applicazione; in caso contrario la stessa risulterebbe di difficile calcolo (sicuramente eccessiva) e tale da non consentire al Fornitore un'offerta economicamente consapevole.

Chiarimento n.12:

Spettabile Operatore

di seguito i riscontri ai quesiti posti:

▪ Conferma Livelli di Servizio (SLA) di Recapito

Si conferma quanto osservato correttamente. Gli SLA di recapito a cui fare riferimento sono quelli indicati nel Capitolato Tecnico di Appalto Specifico. Come riportato nel documento "PROGETTO DEL SERVIZIO SDAPA PUGLIA rev 1210 (1).pdf", articolo 5.2, lettera f, le performance minime richieste sono:

- * 90% della quantità da recapitare entro 6 giorni lavorativi dall'accettazione.
- * 99% della quantità da recapitare entro 8 giorni lavorativi dall'accettazione.

La totalità dei plichi deve essere recapitata entro 8 giorni lavorativi, fatta salva una tolleranza massima dell'1% del totale. L'aliquota residuale dell'1% deve comunque essere recapitata entro e non oltre il 15° giorno lavorativo successivo all'accettazione, pena l'applicazione delle relative penali.

▪ Franchigia per la Rendicontazione degli Esiti

Dall'analisi della documentazione di gara, si evince che la franchigia dell'1% (uno per cento) è esplicitamente prevista solo per i tempi di recapito fisico degli invii. I documenti non menzionano una franchigia analoga per il servizio di rendicontazione degli esiti. È parimenti garantito, però, in fase di esecuzione contrattuale il principio di fiducia e buona fede a fronte del quale in caso di guasti, malfunzionamenti o altre fattispecie di forza maggiore che dovessero provocare ritardi nella rendicontazione degli esiti, consentono alla parte esecutrice del contratto e alla parte pubblica (RUP/DEC) di valutare specificatamente le singole fattispecie anche al fine dell'applicazione o meno delle penali contrattuali previste, il tutto in stretta osservanza della giurisprudenza consolidata in materia.

▪ Numero Massimo di Giorni per l'Applicazione della Penale

I documenti di gara non specificano un numero massimo di giorni di ritardo oltre il quale la penale cessa di essere applicata. Tuttavia, stabiliscono un limite massimo all'importo totale

delle penali, che non può superare il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intero servizio. Questo tetto massimo sull'importo funge da limite alla potenziale onerosità della penale, anche in assenza di un limite temporale esplicito e consente ampiamente la predeterminabilità della penale massima applicabile.

La Stazione Appaltante, proprio a memoria dei primi due commi dell'art 11 delle citate Linee Guida ANAC/AGCM (che tra l'altro non pongono alcun limite massimo temporale "oltre il quale non si applica più alcuna penale", ma invocano *proporzionalità* e *predeterminazione* delle penali) ha inteso porre in essere un quadro complessivo delle penali che mitiga il rischio di incorrere in sanzioni sproporzionate per ritardi isolati, focalizzando l'attenzione sul mantenimento di un'elevata performance complessiva del servizio di recapito stesso.

Anche in riferimento al presente quesito, Codesto Operatore voglia considerare che durante la fase esecutiva contrattuale sia la parte pubblica che la privata dovranno orientare le loro condotte specifiche ai principi di fiducia e buona fede.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giovanni Leone